

Avviso pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021. Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali” /D.D. n. 499/2020)

FAQ al 14 ottobre 2020

Nota: Si risponderà ad eventuali richieste di chiarimenti sull'Avviso solo se pervenute in forma scritta via e-mail all'indirizzo i.anastasia@regione.puglia.it . Si prega, tuttavia, di leggere con attenzione l'intero Avviso prima di formulare quesiti e, in ogni caso, di consultare le FAQ che potrebbero offrire già la risposta ad un certo quesito, rivelatosi ricorrente.

1. In caso di partecipazione all'Avviso di cui alla Det. Dirig. n. 499/2020 della Sezione Economia della Cultura in forma di ATS con un Soggetto capofila e uno o più soggetti aderenti all'ATS con ruoli specifici e definiti per l'attuazione del progetto e la gestione delle risorse ad esso assegnate, l'ATS deve essere già costituita in termini formali ai fini della presentazione della domanda.

La formalizzazione dell'ATS deve avvenire con atto notarile e sarà richiesto propedeuticamente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione del contributo regionale, in caso di esito positivo della valutazione.

Ai fini della presentazione della domanda si richiede una dichiarazione di intenti (protocollo di intesa, lettera di intenti) sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i Soggetti che si impegnano a comporre l'ATS con la specificazione dei ruoli che in essa saranno ricoperti e con la specificazione dell'eventuale apporto di risorse proprie.

2. Il requisito del valore medio della produzione di 120.000,00 euro nel biennio 2017/2018 come si calcola? E in caso di partecipazione in ATS si intende quale sommatoria dei partecipanti o riferito unicamente del capofila?

Ai sensi dell'articolo 5 - Requisiti di partecipazione, comma 1, punto V: "possono presentare domanda di agevolazione i soggetti privati che, alla data di presentazione della domanda possano attestare di avere avuto un valore della produzione medio annuo nel biennio 2017-2018 non inferiore a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per anno". Questo va calcolato come media aritmetica del "Totale valore della produzione" di cui alla voce A) del Conto Economico degli anni 2017 e 2018. Il requisito in esame, in caso di raggruppamento, è da intendersi riferito al Capofila, il quale non può assumere il dato cumulativamente da soggetti terzi.

3. La classificazione ATECO è una pregiudiziale assoluta per dimostrare la prevalente attività del Soggetto proponente, oppure è sufficiente dimostrare attraverso lo statuto, il CV del proponente e altre attestazioni di possedere il requisito nella prevalente attività in uno dei settori individuati dai Codici ATECO richiesti dall'Avviso?

L'art. 5 comma 1 dell'Avviso disciplina specificatamente i requisiti di accesso per i soggetti privati che abbiano come Codice di attività prevalente uno di quelli riportati.

Laddove rispetto alle attività prevalenti del Soggetto proponente il codice ATECO indicato nella iscrizione al Registro delle Imprese non si configura come del tutto appropriato, è noto che i codici ATECO possono essere integrati, anche in considerazione che il relativo requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda, e in ogni caso dovrà essere specificamente attestato (o desunto dal CV del soggetto proponente) che il gruppo

di attività richiamate dal Cod. ATECO richiesto risulta essere prevalente rispetto al complesso delle attività svolte.

Inoltre si precisa che quando il Codice ATECO è espresso alla terza o quarta cifra, devono intendersi ammissibili anche tutti i Codici derivati da questi ed espressi con più cifre, cioè con maggiore specificazione degli ambiti di attività.

4. **Si possono prevedere costi per acquisto di arredi o finiture utili ad allestire uno spazio che verrà utilizzato per le dirette streaming o per lo svolgimento di incontri in presenza con poche persone in locali di cui il Soggetto proponente dispone?**

Solo limitatamente a quegli arredi e attrezzature realmente aggiuntive e necessarie per la scenografia richiesta dalla diretta streaming di un evento. Non potranno essere acquistati arredi d'ufficio e di altri ambienti destinati alle attività ordinarie dell'Organizzazione.

5. **La collaborazione con i soggetti del partenariato di cui all'art. 5 comma 3 è altra cosa rispetto all'accordo definito con i soggetti partecipanti all'eventuale ATS?**

Il partenariato di progetto è l'insieme dei soggetti che va oltre il Soggetto proponente o l'ATS proponente, e che coinvolge le organizzazioni e gli enti che apportano valore aggiunto per la buona riuscita delle azioni di progetto, ma non hanno né assumono responsabilità attuative e di gestione diretta del budget di progetto. Possono essere soggetti istituzionali (es: scuole, enti locali, ...) o attori sociali (centri diurni per minori, oratori, associazioni di giovani, di anziani, ecc..).

6. **E' possibile finanziare con il contributo regionale di cui all'Avviso anche l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile da destinare a contenitore stabile delle attività culturali o delle produzioni spettacolari del Soggetto proponente?**

Sostenere investimenti strutturali per accrescere la dotazione territoriale di contenitori culturali non rientra tra le finalità dell'Avviso, che è piuttosto rivolto allo sviluppo di attività culturali e dello spettacolo dal vivo, con azioni nelle quali gli interventi sul "contenitore" sono ammissibili, in misura limitata, sono se strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e funzionali ad una maggiore accessibilità o migliore fruizione complessiva dello spazio dedicato alle attività di progetto.